



**COMUNE DI STIENTA**  
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE  
UNIONI CIVILI**

**Indice generale**

<a href="#">Articolo 2 - Funzioni</a> .....	<a href="#">pag. 2</a>
<a href="#">Articolo 3 - Richiesta di pubblicazione e richiesta di celebrazione del matrimonio</a> .....	<a href="#">pag. 3</a>
<a href="#">Articolo 4 - Orario di celebrazione</a> .....	<a href="#">pag. 3</a>
<a href="#">Articolo 5 - Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione</a> .....	<a href="#">pag. 3</a>
<a href="#">Articolo 6 - Svolgimento della celebrazione</a> .....	<a href="#">pag. 4</a>
<a href="#">Articolo 7 - Tariffe</a> .....	<a href="#">pag. 4</a>
<a href="#">Articolo 8 - Organizzazione del Servizio</a> .....	<a href="#">pag. 4</a>
<a href="#">Articolo 9 - Impossibilità di utilizzo di spazi</a> .....	<a href="#">pag. 5</a>
<a href="#">Articolo 10 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete</a> .....	<a href="#">pag. 5</a>
<a href="#">Articolo 11 - Matrimonio su delega</a> .....	<a href="#">pag. 5</a>
<a href="#">Articolo 12 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato</a> .....	<a href="#">pag. 5</a>
<a href="#">Articolo 13 - Formalità preliminari alla celebrazione</a> .....	<a href="#">pag. 6</a>
<a href="#">Articolo 14 - Disposizioni finali</a> .....	<a href="#">pag. 6</a>
<a href="#">Articolo 15 - Efficacia e pubblicità</a> .....	<a href="#">pag. 6</a>

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

- Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del C.C. e delle unioni civili regolate dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successivi decreti attuativi.
- La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili di cittadini residenti rientra nei servizi istituzionali dello Stato Civile ed è un'attività istituzionale garantita ai cittadini come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato civile di cui al d.p.r. n. 396/2000. Pertanto la celebrazione che avviene nell'arco dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile, secondo gli orari ordinari indicati dall'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, non è soggetta ad alcuna tariffa.

### **Articolo 2 - Funzioni**

- Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di Stato Civile o al Segretario Comunale.
- Possono celebrare matrimonio e unione civile anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge e appositamente delegati dal Sindaco.

### **Articolo 3 - Richiesta di pubblicazione del matrimonio e richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile**

- L'istanza di pubblicazione per il matrimonio è presentata all'ufficio di Stato Civile, è sottoscritta da entrambi gli sposi o da persona delegata, e indirizzata al Sindaco.

Deve contenere le generalità dei nubendi, l'indicazione se si tratti di matrimonio civile o religioso e le

informazioni occorrenti all' Ufficio per poter istruire il fascicolo ai fini della pubblicazione (allegato 1).

- La richiesta di celebrazione del matrimonio o dell' unione civile nella Sala Consiliare del Comune deve contenere l'indicazione della data e dell'ora del matrimonio o dell'unione, le generalità dei testimoni prescelti, nonché la scelta del regime patrimoniale (allegato 2 e allegato 3).
- Le istanze, debitamente compilate, dovranno essere prodotte almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.
- La documentazione da presentare da parte dei nubendi o dei richiedenti l'unione dovrà pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata del matrimonio o dell'unione.
- La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

#### **Articolo 4 - Orario di celebrazione**

- I matrimoni e le unioni civili sono celebrati nella Casa Comunale, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari: *lunedì – sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00*.
- Oltre gli orari stabiliti dal comma 1, la celebrazione potrà svolgersi nella giornata del sabato anche nella fascia oraria dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e nella giornata della domenica nella fascia oraria dalle ore 10:30 alle ore 12:00. La celebrazione è in ogni caso subordinata alla disponibilità dei dipendenti interessati, del Sindaco o di un suo delegato e delle strutture dell'Amministrazione comunale.
- In ogni caso, la cerimonia del matrimonio o dell'unione civile deve concludersi entro un'ora dall'orario fissato.
- I matrimoni e le unioni civili non possono essere celebrati nei giorni festivi, religiosi e civili, anche infrasettimanali.

#### **Articolo 5 - Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione**

- La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili avviene nella sala consiliare.
- Alle parti richiedenti è consentito di addobbare la sala con composizioni floreali, a totale carico degli interessati; in ogni caso, sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti. Gli addobbi apposti dalle parti per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile debbono essere rimossi al termine della celebrazione a cura dei medesimi.
- È vietato il lancio di riso, petali di fiori o altro all'interno della sala consiliare e dell'edificio comunale. Tale lancio è consentito, quale segno benaugurale esclusivamente all'uscita del Palazzo Comunale.
- Inoltre nella sala consiliare non si possono rimuovere, per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, gli arredi e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali proprie del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 6 - Svolgimento della celebrazione**

- La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile ha luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale.
- La celebrazione, è subordinata, oltre che alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, anche della sala consiliare e al versamento della tariffa.

#### **Articolo 7 - Tariffe**

- Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
- Nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, quali di seguito elencati:
  - retribuzione dei dipendenti interessati;
  - spese gestionali;
  - riscaldamento/raffrescamento;
  - pulizia della sala.
- La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.
- Per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile negli orari previsti dall'art. 4 comma 1 non è previsto alcun onere economico per i richiedenti. Al di fuori di tali orari e nei casi previsti dall'art. 4 comma 2, la celebrazione è soggetta alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.

### **Articolo 8 - Organizzazione del Servizio**

- L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
- La visita della sede destinata alla celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.
- Il Responsabile dell'Area organizzativa alla quale afferisce l'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici interessati, le disposizioni operative necessarie per l'applicazione del presente Regolamento.
- Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte a titolo di tariffa.
- Viceversa, nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

### **Articolo 9 - Impossibilità di utilizzo di spazi**

- Le celebrazioni non sono effettuate:
  - a) in occasione delle festività, così come indicato dal comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento;
  - b) in caso di eventi eccezionali e non prevedibili che comportino l'indisponibilità della sala consiliare e/o dei dipendenti e degli amministratori interessati.

### **Articolo 10 - Matrimonio e Unione civile con l'ausilio di un interprete**

- Nel caso in cui i nubendi o i richiedenti l'unione, i testimoni o taluno di essi sia cittadino straniero, deve dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora tale conoscenza non fosse comprovata, essi dovranno valersi di un interprete, come previsto dall'art. 13 e 16 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
- L'interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

### **Articolo 11 - Matrimonio su delega**

- Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato Civile almeno 20 giorni prima della data stabilita.
- Gli sposi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data di celebrazione, salvo eventuale diverso accordo con l'Ufficiale di Stato civile, la seguente documentazione:
  - delega del Comune di residenza;
  - fotocopia dei propri documenti di identità;
  - fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
  - indicazione del regime patrimoniale.

### **Articolo 12 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato**

- Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o la loro unione civile da un cittadino/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3 del DPR 396/2000, dovranno presentare domanda all'Ufficio di Stato Civile e indirizzata al Sindaco, almeno 20 giorni prima della data di celebrazione.
- Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche dispone di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile per la sola celebrazione del matrimonio o dell'unione civile delle persone che ne hanno fatto istanza e che dovranno sottoscrivere la delega per accettazione.

### **Articolo 13 - Formalità preliminari alla celebrazione**

- Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre agli sposi o ai richiedenti l'unione civile, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa o uno per ogni richiedente l'unione civile), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
- Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli sposi o i richiedenti l'unione dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni.
- In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi o i richiedenti l'unione devono comunicare la variazione entro le ore 09:00 del giorno precedente la celebrazione.

### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e, più precisamente, Codice Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Legge n. 76 del 20 maggio 2016, d.P.C.M. del 23 luglio 2016 e lo Statuto comunale.

### **Articolo 15 - Efficacia e pubblicità**

- Il presente regolamento entrerà in vigore a sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dopo che la relativa deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.
- Copia del presente regolamento, affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento, sarà disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile oltre che consultabile sul sito internet del comune.